

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

Modifica del ... [progetto del 02.07.2012]

*La Commissione federale delle comunicazioni
ordina:*

I

L'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997¹ concernente la legge sulle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere i loro numeri di chiamata, se essi vogliono cambiare fornitore di servizi all'interno della stessa categoria di servizi di telecomunicazione.

Art. 6 cpv. 1

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione possono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere il loro numero di chiamata, in caso di cambiamento dell'ubicazione del collegamento.

Art. 7 cpv. 2

² I numeri di selezione diretta dei clienti possono essere trasferiti solo nella loro totalità.

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 3: Libera scelta del fornitore

Art. 9 Principio

¹ I fornitori di servizi telefonici pubblici su rete fissa devono assicurare che i clienti possano scegliere liberamente, sia in modo prestabilito (preselection) che per ogni chiamata (call by call), il loro fornitore di collegamenti nazionali e internazionali.

² I fornitori di servizi telefonici pubblici su rete mobile devono assicurare che i clienti possano scegliere liberamente, per ogni chiamata (call by call), il loro fornitore di collegamenti internazionali.

¹ **RS 784.101.112**

³ I fornitori di servizi telefonici pubblici mediante trasmissione vocale via protocollo Internet, devono assicurare che i clienti possano scegliere liberamente, per ogni chiamata (call by call), il loro fornitore di collegamenti nazionali e internazionali.

⁴ La libera scelta del fornitore non può essere negata sulla base di clausole contrarie previste nel contratto stipulato con il cliente.

Art. 10 Codici di selezione

¹ L'Ufficio federale rilascia a tutti i fornitori di servizi telefonici pubblici che ne fanno richiesta fino a tre numeri brevi di cinque cifre per la loro identificazione (codici di selezione).

² Esso può attribuire i codici di selezione tramite sorteggio.

³ I codici di selezione devono essere messi in servizio al più tardi entro 180 giorni dall'attribuzione.

⁴ Attribuzione, gestione e revoca dei codici di selezione sono retti dall'ordinanza del 6 ottobre 1997² concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 12 Accordi di interconnessione

¹ I fornitori regolano le modalità della libera scelta del fornitore di servizi nei loro accordi di interconnessione. L'obbligo di non discriminazione secondo l'articolo 11 capoverso 1 LTC è applicabile per analogia.

² L'ordine di attivazione della preselezione (preselection) giusta l'articolo 9 capoverso 1 viene emesso dal fornitore scelto dal cliente. Quest'ultimo deve essere stato espressamente autorizzato dal cliente.

³ Negli accordi di interconnessione i fornitori possono prevedere che il fornitore scelto presenti al fornitore tenuto ad attivare la preselezione (preselection) la relativa autorizzazione del cliente. Quest'autorizzazione può essere costituita da una procura scritta del cliente.

⁴ Se non è disposto altrimenti da un accordo di interconnessione, le chiamate effettuate tramite il codice di selezione vengono fatturate al cliente direttamente dal fornitore selezionato.

Art. 13 Prescrizioni tecniche e amministrative

Le modalità tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione della libera scelta del fornitore sono fissate nell'appendice 2.

II

L'appendice 2 si presenta nella versione rivista secondo l'allegato.

² RS 784.104

III

La presente modifica entra in vigore il ... 2013.

... 2013

Commissione federale delle comunicazioni

Il presidente: Marc Furrer

*Allegati*³

Appendice 2 Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la libera scelta del
fornitore (8^a edizione)

³ Le appendici e le relative modifiche non sono pubblicate né nella RU né nella RS. Sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: www.ufcom.admin.ch > L'UFCOM > Basi legali > Prassi d'esecuzione > Telecomunicazione. Possono altresì essere richieste presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne oppure consultate all'indirizzo sopracitato durante gli orari di lavoro usuali.